

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 3801

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(DINI)

di concerto col **Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

e col **Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica**

(BERLINGUER)

(V. Stampato Camera n. 5006)

approvato dalla Camera dei deputati il 10 febbraio 1999

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 febbraio 1999*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sul riconoscimento dei titoli e dei certificati di studio a livello elementare e medio o delle loro denominazioni equivalenti, con allegati, fatto a Bologna il 3 dicembre 1997

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sul riconoscimento dei titoli e dei certificati di studio a livello elementare e medio o delle loro denominazioni equivalenti, con allegati, fatto a Bologna il 3 dicembre 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 30 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2001 e per ciascuno dei bienni successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA SUL RICONOSCIMENTO
DEI TITOLI E DEI CERTIFICATI DI STUDIO A LIVELLO ELEMENTARE E
MEDIO O DELLE LORO DENOMINAZIONI EQUIVALENTI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Argentina,
d'ora in poi le Parti,

Visto l'articolo 4° dell'Accordo Culturale firmato il 12 aprile 1961, vigente tra le
Parti;

Allo scopo di rafforzare le relazioni tra i due Stati e nella convinzione di fornire un
importante contributo alla loro integrazione culturale attraverso una più stretta
collaborazione nel settore educativo;

convengono quanto segue:

Articolo 1

1. Ciascuna Parte riconosce i titoli ed i certificati finali di studio dell'istruzione
elementare e media o le loro denominazioni corrispondenti, rilasciati dalle
istituzioni scolastiche ufficialmente riconosciute funzionanti nel territorio dell'altro
Stato.
2. Il suddetto riconoscimento è accordato ai soli fini della prosecuzione degli studi.

Articolo 2

1. I titoli ed i certificati di studio finali conseguiti nel territorio di uno Stato al
termine del ciclo di istruzione media sono riconosciuti dall'altra Parte, per la
prosecuzione di studi superiori alle medesime condizioni previste dall'ordinamento
giuridico dello Stato nel quale sono stati rilasciati i titoli ed i certificati.
2. Gli studenti che abbiano conseguito un titolo finale di istruzione media il cui
corso di studi comprenda l'insegnamento, per almeno 5 anni, della lingua italiana in
Argentina o spagnola in Italia, sono esonerati dalle specifiche prove di conoscenza
della lingua nazionale per l'accesso alle rispettive Università e Istituti di Istruzione
Superiore.

Articolo 3

1. I certificati che attestano in uno Stato il compimento con promozione di un anno
scolastico intermedio di ogni ciclo scolastico, sia primario che medio, sono
riconosciuti dall'altra Parte per il proseguimento degli studi negli indirizzi scolastici
affini quali risultano dalle tabelle di corrispondenza allegate al presente Accordo
del quale fanno parte integrante.
L'Allegato n. 1 indica le corrispondenze tra indirizzi scolastici italiani e indirizzi
scolastici argentini precedenti l'applicazione della legge federale n. 24195 del 14

aprile 1993; l'Allegato n. 2 indica le corrispondenze tra gli indirizzi scolastici italiani e quelli argentini previsti dalla medesima legge.

2. L'iscrizione ad una specifica classe è deliberata secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in ogni Stato.

Articolo 4

1. Sarà costituita una Commissione Bilaterale Tecnica composta in modo paritetico da esperti dei rispettivi sistemi di istruzione per l'esame e la definizione delle questioni connesse all'applicazione del presente Accordo, nonché per gli aggiornamenti resi necessari dai mutamenti dei rispettivi ordinamenti scolastici.

2. La Commissione verrà convocata per le vie diplomatiche su richiesta di una delle due Parti e si riunirà, alternativamente, nel territorio di uno e dell'altro Stato.

Articolo 5

Il presente Accordo si applica ai nazionali argentini e ai cittadini italiani che abbiano compiuto studi in qualsivoglia dei due Paesi.

Articolo 6

Ognuna delle Parti è tenuta ad informare l'altra sulle eventuali modifiche o cambiamenti introdotti nel proprio sistema scolastico.

Articolo 7

1. Il presente Accordo entrerà in vigore novanta (90) giorni dopo la data della conferma della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne previste a tal fine.

2. Esso avrà durata illimitata e potrà essere denunciato da ognuna delle Parti mediante notifica scritta diretta all'altra Parte per le vie diplomatiche. La denuncia avrà effetto a partire dall'anno scolastico successivo con riferimento al calendario scolastico dei rispettivi Stati.

Fatto a Bologna il 3 dicembre 1997, in due originali, ciascuno dei quali nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.


PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA


PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ARGENTINA

ALLEGATO I

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA GLI INDIRIZZI
DELL'ORDINAMENTO SCOLASTICO ARGENTINO PRECEDENTE
L'EMANAZIONE DELLA LEGGE N. 24.195 DEL 14 APRILE 1993 E GLI
INDIRIZZI DELL'ORDINAMENTO SCOLASTICO ITALIANO

MODALIDADES DE LA EDUCACIÓN
ARGENTINAINDIRIZZI SCOLASTICI ITALIANI

Bachillerato Humanista

Classico

Bachilleratos en Ciencias

Scientifico

Bachilleratos con Orientacion Docente
Maestro Normal Nacional

Magistrale/Socio-Psico-Pedagogico

Perito Mercantil y afines

Giuridico / Economico / Aziendale
(Tecnico o Professionale)

Maestro Mayor de Obras

Geometra

Técnicos

Tecnico o Professionale per Industria,
Artigianato, Agricoltura e Servizi

Bachilleratos Artísticos

Artistico



ALLEGATO 2

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA GLI INDIRIZZI
DELL'ORDINAMENTO SCOLASTICO ARGENTINO PREVISTI DALLA
LEGGE N. 24.195 DEL 14 APRILE 1993 E GLI INDIRIZZI
DELL'ORDINAMENTO SCOLASTICO ITALIANO

MODALIDADES DE LA EDUCACIÓN
ARGENTINA

(Educación polimodal)

Ciencias Naturales

Economía y Gestión de las Organizaciones

Humanidades y Ciencias Sociales

Producción de Bienes y Servicios + T.T.P.

Comunicación, Artes y Diseño +
T.T.P.

INDIRIZZI SCOLASTICI ITALIANI

Scientifico

Giuridico / Economico / Aziendale
(Tecnico o Professionale)

- Linguistico

- Magistrale / Socio-psico-pedagogico

Tecnici e Professionali per Industria,
Artigianato, Agricoltura e Servizi

Artistico

